



**COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 3**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 2 DEL 19-03-2020**

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS N° 267/2000. MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.19. CHIUSURA DEI PARCHI- GIARDINI - AREE VERDI- CAMPI DA GIOCO NONCHE' DEI CIMITERI COMUNALI**

Premesso che

- E' in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e' stato dichiarato , per 6 mesi , lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con il Decreto legge 23/02/2020 n° 6 sono state adottate " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Con i D.P.C.M. attuativi dell'8/03/2020 , del 9/03/2020 e dell'11/03/2020 sono state dettate "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 , applicabili sull'intero territorio nazionale" tra cui quelle di evitare ogni spostamento di persone fisiche , salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita', motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che:

- L'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID 19 comporta la necessita' di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica , con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;
- Continuano a pervenire a questa Amministrazione segnalazioni in merito alla presenza di gruppi di persone all'interno di alcune aree verdi comunali e spesso anche nelle aree di gioco per bambini nonche' l'impiantistica sportiva pubblica a libera fruizione;
- Dato il numero, la distribuzione, la configurazione della maggior parte delle aree verdi comunali, alcune delle quali di ampia estensione , condizioni queste che rendono impossibile un capillare controllo delle stesse;
- Ritenuto pertanto , in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica , al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi di contagio , di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto LGS n° 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate, attraverso la limitazione della fruizione di parchi ed aree verdi comunali, di impianti sportivi a libera fruizione, nonche di tutti i cimiteri comunali, con decorrenza immediata e fino ad espressa revoca;

Viste le seguenti disposizioni :

- Art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- D.L. N° 6 DEL 23/02/2020
- D. LGS 267/2000 ART. 50
- DPCM 8 MARZO 2020
- DPCM 9 MARZO 2020

## **ORDINA**

**Dalla data odierna e fino a nuova ordinanza di Revoca**

- a) La chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini ed aree verdi comunali**
- b) Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini ) nonche' dell'impiantistica sportiva a libera fruizione**
- c) La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali.**  
**L'accesso a tutti i cimiteri e' consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni ed inumazioni; l'accesso dei parenti e dei congiunti entro il 2° grado in linea retta e collaterale e per coloro che rientrano nella legge N°76/2016 in ordine alle convivenze ed unioni civili e casi analoghi, ancorche' non regolamentati dalla legge , e' consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizio funebri ;e' consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio**

Si avverte che fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale , la violazione del presente provvedimento comportera' l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 , comma 1 bis del D.L.267/2000.

La Polizia locale e le forze dell'ordine territorialmente competente sono incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza del presente atto.

La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva ed e' resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio On Line del Comune di Montecalvo in Foglia, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa .

Contro il presente provvedimento e' ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR del Marche o in alternativa entro 120 gg. dalla pubblicazione , al Presidente della Repubblica .

**IL SINDACO**  
**(Paganelli Donatella)**